



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

UDINE

STATUTO

**“CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA-
UDINE”**

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE [II° Livello]

STATUTO - QUADRO

“ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, DEI SERVIZI E PROFESSIONI DELLA PROVINCIA DI UDINE”

(II° Livello)

Art. 1

Denominazione ed Identità

1. L’Associazione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e Professioni della Provincia di Udine” di seguito denominata “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine”, è un’associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
2. “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine” aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio provinciale.
3. “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine” si impegna altresì ad accettare:
 - le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto dagli artt. 40 e 41 dello Statuto confederale;
 - le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
 - il versamento della contribuzione al sistema confederale mediante il pagamento delle quote associative in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”.
4. “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine” si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
5. “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine” si impegna ad accettare le norme previste all’art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all’uso, adozione ed utilizzazione della denominazione “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e/o del relativo logo confederale.
6. Confcommercio Imprese per l’Italia Udine adotta il Codice Etico della Confederazione che, allegato al presente Statuto per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema territoriale.

Art. 2

Ambiti di Rappresentanza

1. “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine” costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza provinciale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nella Provincia di Udine, che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all’art. 12 dello Statuto confederale.
2. “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine” è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Art. 3 *Sede e durata*

“Confcommercio Imprese per l’Italia Udine” ha sede nel Comune di Tavagnacco ed ha durata illimitata.

Art. 4 *Principi e Valori Ispiratori*

“Confcommercio Imprese per l’Italia Udine” uniforma il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l’economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l’organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che “Confcommercio-Imprese per l’Italia” propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell’assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà all’interno del sistema di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e nei confronti degli associati e dei partecipanti e nei confronti del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l’uropeismo quale principio fondamentale, nell’attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art. 5 *Scopi e Funzioni*

“Confcommercio Imprese per l’Italia Udine”:

- a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l’azione;
- b) tutela e rappresenta a livello provinciale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati e partecipanti, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale, nonché in sede di contrattazione collettiva, ove assicura la concreta realizzazione delle funzioni di tutela e di assistenza a sostegno dei datori di lavoro. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine” è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo provinciale;
- c) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
- d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- e) promuove, d’intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
- f) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-provinciali, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
- g) favorisce, d’intesa con gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello provinciale, delle proprie articolazioni organizzative;
- h) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”. I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato territoriale del settore o della categoria interessata, nonché, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione;
- i) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l’equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
- j) provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”- Associazioni Provinciali o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della “Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione FVG”;
- k) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della

Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale;

- l) “Confcommercio Imprese per l'Italia Udine” adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da “Confcommercio-Imprese per l'Italia”
- m) designa i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza dell’associazione sia richiesta o ammessa;
- n) può realizzare la formazione, la promozione e la divulgazione di attività culturali tendenti alla tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale dei territori rappresentati, nonché alla valorizzazione delle città e delle aree urbane, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree dismesse.

Art. 6

Adesione ed Inquadramento degli Associati

1. Possono aderire a “Confcommercio Imprese per l'Italia Udine”, in qualità di socio effettivo, le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, con sede od unità locali nella Provincia di Udine, che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica. Possono, inoltre, aderire anche le imprese che abbiano particolari interessi nel comparto o nel territorio della Provincia di Udine.
2. Ogni impresa, attività professionale e lavoratore autonomo, con sede o unità locali nella Provincia di Udine, entra comunque a far parte del sistema associativo provinciale, in qualità di partecipante, attraverso l’applicazione dei contratti e accordi collettivi di cui all’art. 10, comma 4 dello Statuto di “Confcommercio-Imprese per l'Italia”.
3. Ai fini dell'attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all'art. 5 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci sono inquadrati, all'atto dell'adesione, nei Gruppi Provinciali nonché nei Consigli Mandamentali.
4. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di “Confcommercio Imprese per l'Italia Udine”, o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri di “Confcommercio Imprese per l'Italia Udine” , nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
5. Ciascun socio che entra a far parte di “Confcommercio Imprese per l'Italia Udine”, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest’ultimo, a quanto previsto all’art. 9. I soci e i partecipanti che applicano i contratti e accordi collettivi di cui all’art. 10 comma 4 dello Statuto di “Confcommercio-Imprese per l'Italia” sono tenuti al pagamento dell’apposito contributo di adesione contrattuale ove previsto nei medesimi contratti e accordi collettivi.
6. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o

pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine”, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

7. Come per gli altri livelli del sistema confederale, “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine” si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell’adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.
8. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l’adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all’interno di “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine”, o ad essa aderente, comporta l’inquadramento dell’associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci di “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine” costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
9. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine” e la Confederazione possono promuovere, previa approvazione del Consiglio Nazionale confederale, conseguenti protocolli d’intesa tra “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine” e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.
10. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo provinciale come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.

Art. 7

Adesione: modalità e condizioni

1. Per aderire a “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine”, in qualità di soci effettivi, occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, dal professionista o dal lavoratore autonomo, la quale può essere respinta su delibera della Giunta entro 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
2. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata, specificandone i motivi, con lettera raccomandata a.r. entro 15 giorni o tramite pec. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
3. Contro la deliberazione della Giunta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all’interessato.
4. L’adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l’anno solare in corso, dalla data di adesione e per l’anno successivo con inizio dal 1° gennaio.
5. L’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata, con pec o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine”.

6. I soci e i partecipanti sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dal presente Statuto, dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine” e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi.
7. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.
8. La posizione di socio e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

Art. 8 *Commissariamento*

1. La Giunta di “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine” può, presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo provinciale, su proposta del Presidente, nominare un Commissario qualora ne sia fatta richiesta, motivata e scritta, da un organo collegiale deliberante di uno dei livelli organizzativi del sistema associativo provinciale.
2. Qualora i livelli organizzativi del sistema associativo provinciale interessati siano Gruppi, Mandamenti od Associazioni di Categoria provinciali autonomi, la nomina di un Commissario, da parte della Giunta, su proposta del Presidente, avviene di concerto con le rispettive Federazioni di Settore od Associazioni di Categoria nazionali.
3. La proposta di commissariamento è comunicata per iscritto al Presidente del livello organizzativo del sistema associativo provinciale interessato. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione della Giunta di “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine” deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni. Entro il termine perentorio di 7 giorni prima della data della riunione, il Presidente del livello organizzativo del sistema associativo provinciale interessato può far pervenire alla Giunta di “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine” le proprie osservazioni scritte. Non verranno prese in esame le osservazioni che pervengano oltre tale termine perentorio.
4. La Giunta di “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine” delibera sulla proposta di commissariamento, determinandone la durata. Qualora la gestione commissariale lo suggerisca, la stessa Giunta può deliberarne la proroga.
5. La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente del livello organizzativo del sistema associativo provinciale interessato, allegando la relativa delibera in copia. Della nomina del Commissario è altresì data notizia al primo Consiglio Provinciale utile di “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine”, a cura del Presidente.
6. Con il commissariamento, gli Organi associativi del livello organizzativo del sistema associativo provinciale interessato – ad eccezione degli Organi corrispondenti all’Assemblea ed al Collegio dei Probiviri – decadono.
7. I poteri degli Organi associativi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni. Restano ferme le pregresse responsabilità, di

qualsivoglia natura, dei componenti degli Organi associativi del livello organizzativo del sistema associativo provinciale interessato, ed in particolare quelle attinenti alle obbligazioni di natura patrimoniale. Alla scadenza, il Commissario presenta il rendiconto della sua gestione alla Giunta di “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine” e agli Organi non decaduti del livello organizzativo del sistema associativo provinciale interessato.

Art. 9

Decadenza e recesso

1. La qualità di socio di “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine” si perde:
 - a) per cessazione dell’attività dell’impresa, dell’attività professionale e di lavoratore autonomo, nel territorio provinciale, dal momento della formale comunicazione;
 - b) per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 7, comma 5. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;
 - c) per espulsione, deliberata dal Consiglio Provinciale, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine” o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
 - d) per decadenza deliberata dall’organo competente a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi per due annualità consecutive.
2. La proposta di espulsione e/o decadenza, di cui alle lettere c) e d) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio Provinciale deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.
3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio Provinciale le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio Provinciale è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.
4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio Provinciale di cui al superiore comma 3, il socio espulso può impugnare il provvedimento con ricorso ai Proviviri. Il ricorso non ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di espulsione.
5. Con la perdita della qualifica di socio, il rappresentante dell’azienda, decade automaticamente dagli incarichi di rappresentanza esterna, nonché nella titolarità delle cariche sociali ricoperte all’interno dell’Associazione.

Art. 10

Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio Provinciale, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine”, sono:
 - a. la deplorazione scritta;
 - b. la sospensione;

- c. la decadenza per morosità;
 - d. l'espulsione.
2. La sanzione di cui alla lettera *b*) del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all'attività degli Organi associativi.
 3. Il provvedimento sanzionatorio può essere impugnato con ricorso ai Probiviri da proporsi nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento stesso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 11

Gruppo Giovani Imprenditori

1. In seno a “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine”, può costituirsi il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati con età massima determinata dalla Confederazione.
2. Il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale, conformemente al disposto dell'articolo 15 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine”, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art. 12

Gruppo Terziario Donna

1. In seno a “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine”, può costituirsi il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.
2. Il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale, conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine”, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art. 13

“Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione FVG”

1. “Confcommercio Imprese per l'Italia Udine” costituisce, assieme alle altre “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, “Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione FVG”, livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all'art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.
2. “Confcommercio Imprese per l'Italia Udine” provvede al finanziamento di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione FVG”, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale.
3. “Confcommercio Imprese per l'Italia Udine” può, con deliberazione del Consiglio Provinciale, condivisa ed assunta da ciascuno dei competenti Organi delle altre Associazioni costituenti l'organizzazione regionale e ratificata da “Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione FVG”, delegare od assegnare a “Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione FVG” ulteriori funzioni, come previsto all'art. 11, comma 7, dello Statuto confederale.

Art. 14

Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio Imprese per l'Italia Udine” sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo provinciale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso “Confcommercio Imprese per l'Italia Udine”. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggettiche non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.
2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di “Confcommercio-Imprese per l'Italia” e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.
3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio Imprese per l'Italia Udine” comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima

riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Udine” è dichiarata dall’Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell’Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10giorni dalla sua adozione.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.
6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine” sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 15

Incompatibilità

1. Presso “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine” la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Direttore (in alternativa il Segretario Generale), è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. Attraverso delibera motivata del Consiglio Provinciale, esclusivamente per i soggetti già membri di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al superiore comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.
3. L’incompatibilità di cui al superiore comma 1 è estesa a tutti i Presidente e Vice Presidenti di Mandamento.
4. L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine”.

Art. 16

Durata

1. Presso “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine” tutte le cariche elettive hanno la

durata di 5 anni.

2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 17

Rieleggibilità del Presidente

1. Presso "Confcommercio Imprese per l'Italia Udine" il Presidente può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto.
2. Dopo l'espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi nell'organismo statutariamente competente.
Se il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra, si procede ad una nuova votazione. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.

Art. 18

Cooptazioni

1. Nel Consiglio Provinciale, nei Consigli Mandamentali ed in quelli di Gruppo, su proposta del Presidente dello stesso, possono essere cooptati dei membri che abbiano esperienze e competenze di particolare rilievo. Gli stessi scadranno alla stessa scadenza dei componenti dell'organo nel cui ambito sono cooptati.
2. Il numero dei cooptati non può essere superiore al trenta per cento dei componenti eletti nell'organo a cui sono designati (l'arrotondamento sarà sempre per eccesso).
3. Nel Consiglio Provinciale, nei Consigli Mandamentali ed in quelli di Gruppo, i cooptati hanno le stesse competenze e potestà dei membri eletti, ma non entrano a far parte dell'Assemblea degli Eletti.

Art. 19

Organi

1. Gli Organi di "Confcommercio Imprese per l'Italia Udine" sono:
 - l'Assemblea Generale dei Soci;
 - l'Assemblea degli eletti;
 - il Consiglio Provinciale;
 - il Presidente;
 - la Giunta;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Probiviri.
2. L'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga mediante

mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.

3. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

Art. 20

Assemblea Generale dei Soci

1. L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai rappresentanti di tutte le aziende associate che abbiano i requisiti per essere eleggibili alle cariche sociali.
2. L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.
3. L'Assemblea Generale dei Soci viene convocata dal Presidente dell'Associazione, con avviso pubblicato per una volta sul Gazzettino ovvero sul Messaggero Veneto almeno 30 giorni prima della data fissata, di propria iniziativa, su richiesta motivata del Consiglio Provinciale o di tanti componenti l'Assemblea stessa che rappresentino almeno un terzo dei soci, per essere informata o consultata per ottenere un parere su temi di eccezionale importanza e di interesse generale per l'Associazione. Il Presidente stabilisce il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea nonché gli argomenti da trattare.
4. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, è valida con qualunque numero di intervenuti. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima. Essa delibera sempre a maggioranza dei presenti, salve le diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto. Ciascun membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto e le deleghe sono ammesse in numero non superiore a dieci per ogni partecipante.
5. L'Assemblea generale dei soci delibera sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Interprovinciale di diretto interesse e sullo scioglimento di "Confcommercio Imprese per l'Italia Udine".
6. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci con una maggioranza del 30% dei suoi componenti e che rappresenti la maggioranza dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
7. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, da convocarsi con avviso di convocazione pubblicato per una volta su "Messaggero Veneto" oppure sul "Gazzettino" almeno trenta giorni prima dell'assemblea, con una maggioranza del 30% dei suoi componenti e che rappresenti la maggioranza dei voti complessivi.

Ciascun associato può essere portatore di non più di dieci deleghe. Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione del Patrimonio dell'Associazione. Il Patrimonio stessodovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità, eventualmente previo parere di organismi di controllo se previsto dalla legge, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21
Assemblea degli eletti

1. L'Assemblea degli eletti è composta da tutti i soci eletti nei Consigli di Mandamento e o di Gruppo. E' presieduta dal Presidente dell'Associazione. E' convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'approvazione del bilancio preventivo e quando se ne ravvisa la necessità, o su delibera del Consiglio Provinciale o su richiesta scritta di almeno un quinto dei Soci.
2. in caso di rinnovo dei propri Organi associativi, "Confcommercio Imprese per l'Italia Udine" si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli stessi Organi, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.
3. L'avviso di convocazione è pubblicato sul Gazzettino ovvero sul Messaggero Veneto, o inviato con comunicazione scritta a mezzo fax, e-mail, lettera raccomandata o pec, almeno otto giorni, in caso di urgenza almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea degli eletti. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno.
4. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, è valida con qualunque numero di intervenuti.
5. Ciascun membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto e le deleghe sono ammesse in numero non superiore a due per ogni partecipante.
6. Le delibere sono prese con il voto della maggioranza dei presenti.
7. L'Assemblea degli eletti ha i seguenti compiti:
 - a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di "Confcommercio Imprese per l'Italia Udine";
 - b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore (in alternativa il Segretario Generale) attestante la conformità del bilancio stesso alle scritture contabili –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
 - c) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno successivo – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
 - d) elegge:
 1. il Consiglio Provinciale, nella composizione e con le modalità previste dal presente statuto;

2. il Collegio dei Revisori dei Conti;
3. il Collegio dei Probiviri;
- e) delibera le modifiche Statutarie con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto;
- f) delibera ed approva il Regolamento Elettorale proposto dal Consiglio Provinciale;
- g) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

Art. 22
Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale di “Confcommercio Imprese per l'Italia Udine” è composto da 11 consiglieri. All'interno del Consiglio Provinciale viene eletto il Presidente e tre Vicepresidenti. La sua composizione deve assicurare un'adeguata rappresentanza dei settori che si riconoscono nell'Associazione; la rappresentanza dovrà essere calcolata mantenendo come base il numero di azienda associate fornito alla Camera di Commercio in relazione alle ultime elezioni Camerali come previsto dalle leggi vigenti. Gli eventuali resti del conteggio sopra evidenziato, verranno imputati al settore numericamente meno rappresentato.
2. Il Presidente deve convocare il Consiglio Provinciale quando ne sia richiesto da tanti Consiglieri che rappresentino almeno un terzo dei componenti i quali devono chiedere collettivamente per iscritto la riunione dell'organo, indicandone i motivi e gli argomenti da trattare.
3. Il Consiglio Provinciale è convocato per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente dello stesso almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 comma 2 del presente Statuto, le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Ogni componente ha diritto ad un voto. Non è ammessa la rappresentanza.
5. Il Consiglio Provinciale ha i seguenti compiti:
 - a) Elegge il Presidente;
 - b) Elegge i tre vice Presidenti, che devono rappresentare uno il Commercio, uno il Turismo e uno i Servizi – Trasporto e varie;
 - c) Delibera la gestione commissariale dei gruppi, dei mandamenti e delle Sezioni Istituzionali, nominando il Commissario Straordinario;
 - d) Delibera in merito alla richiesta di adesione presentata da associazioni autonome e gruppi;
 - e) Delibera sulle composizioni dei mandamenti individuando i comuni che costituiscono la relativa circoscrizione territoriale omogenea di cui al successivo art. 30 “Consigli Mandamentali”;
 - f) Delibera sulla perdita della qualità di socio nei casi previsti;
 - g) Delibera l'acquisto, la permuta e la vendita di immobili e beni registrati nonché l'accesso di mutui e la concessione di garanzie a terzi, l'assenso a

- cancellazione di ipoteche;
- h) Delibera su partecipazioni, costituzioni di Istituti, Società, Associazioni od Enti di qualsivoglia natura giuridica e sulle rappresentanze da nominare intali Enti;
 - i) Delibera sul conferimento di eventuali cariche onorifiche a Soci che si sono particolarmente distinti nell'Associazione;
 - j) Autorizza il Presidente a promuovere e resistere in giudizio, in rappresentanza dell'Associazione ed a nominare ove necessario avvocatie/o procuratori;
 - k) Nomina, su proposta del Presidente, attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confcommercio, il **Direttore (in alternativa il Segretario Generale)** dell'Associazione e ne revoca il mandato.
 - l) La presenza di ulteriori partecipanti potrà essere stabilita, su proposta del Presidente, dal Consiglio Provinciale in via permanente o in funzione di esigenze specifiche.

Art. 23 *Presidente*

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione; ne ha la firma, che può delegare per determinati atti o categorie di atti.
2. Il Presidente in particolare:
 - a) Dirige ed indirizza ogni attività dell'Associazione sulla base delle direttive degli organi statutari;
 - b) Nomina, tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente Vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
 - c) Adotta i provvedimenti relativi all'ordinamento degli uffici, al trattamento giuridico ed economico del personale nonché alle assunzioni ed ai licenziamenti dello stesso;
 - d) Su mandato del Consiglio Provinciale, agisce e resiste in giudizio, in rappresentanza dell'Associazione, nominando all'uopo avvocati e procuratori;
 - e) Accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione, salvo successiva ratifica della Giunta;
 - f) Si avvale in caso di particolari esigenze, di commissioni consultive, dallo stesso nominate, composte da non più di cinque tecnici e/o esperti di particolare competenza;
 - g) Conferisce incarichi speciali e deleghe, ove ritenuto opportuno in via temporanea, alcune sue competenze a componenti del Consiglio Provinciale o ai Presidenti dei Mandamenti;
 - h) Decide, anche per quanto riguarda i Mandamenti, l'apertura di conti presso Istituti di Credito e Uffici Postali;
 - i) Convoca l'Assemblea generale dei Soci, l'Assemblea degli eletti, il Consiglio Provinciale, la Giunta e, nel caso di mancata convocazione, a termini di Statuto, da parte dei rispettivi Presidenti, i Consigli Provinciali di Gruppo ed i Consigli Mandamentali;
 - j) Presiede l'Assemblea Generale dei Soci, degli Eletti, il Consiglio Provinciale e la Giunta. In caso di sua assenza o legittimo impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario;
 - k) Nomina i componenti di eventuali commissioni;
 - l) Rappresenta l'Associazione presso terzi. Può delegare, nei particolari casi

- previsti dallo Statuto, persone di sua fiducia, da individuare tra i soci o i dipendenti dell'Associazione, sentita la Giunta;
- m) Può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Provinciale e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;
 - n) Attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone al Consiglio la nomina e la revoca del Direttore (in alternativa il Segretario Generale).
 - o) Esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.
3. In casi di vacanza della carica di Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente Vicario, il quale procede alla convocazione del Consiglio Provinciale, per la nomina del nuovo Presidente, entro trenta giorni in cui si è verificata la vacanza.

Art. 24 *Giunta*

1. La Giunta di "Confcommercio Imprese per l'Italia Udine" è composta dal Presidente, che la presiede, e dai tre Vice Presidenti, eletti dal Consiglio Provinciale. La Giunta affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di "Confcommercio Imprese per l'Italia Udine" e lo coadiuva nelle sue funzioni.
2. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore (in alternativa il Segretario Generale).
3. La Giunta:
 - a) coadiuva il Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Provinciale;
 - b) provvede all'amministrazione dell'Associazione tenendo una regolare ed aggiornata contabilità;
 - c) redige il bilancio consuntivo di ogni anno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Eletti;
 - d) predispose ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio Imprese per l'Italia", il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo;
 - e) Nomina i componenti di eventuali commissioni nonché i rappresentanti o delegati dell'Associazione in Consorzi, Enti, Società ed altri Organismi;
 - f) Delibera sulla misura delle quote di iscrizioni per i nuovi soci e sui contributi dovuti dagli associati per l'anno successivo e determina la misura dei contributi integrativi supplementari dovuti dagli associati per le varie forme di assistenza alle singole aziende.
 - g) Delibera la costituzione formale dei Gruppi;
 - h) Conferisce incarichi professionali per specifiche esigenze.
 - i) può assumere deliberati su materie di competenza del Consiglio Provinciale, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso Consiglio Provinciale per la ratifica alla prima riunione utile;
 - j) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.
4. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta, il Consiglio Provinciale provvederà alla sua sostituzione alla prima riunione utile, nel rispetto delle modalità

elettive e dei criteri di composizione di cui al superiore comma 1.

5. La Giunta è convocata per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente della stessa almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.
6. La Giunta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 25

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di "Confcommercio Imprese per l'Italia Udine" è composto da 3 componenti effettivi e 1 supplente, eletti dall'Assemblea degli eletti anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio dei Revisori dei conti, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e s..m.i.
2. Compito del Collegio è la verifica e il controllo amministrativo e contabile della gestione dell'Associazione. Esprime il proprio parere sul bilancio consuntivo da presentare per l'approvazione all'Assemblea degli eletti.
3. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme del Codice Civile relative al Collegio Sindacale. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
4. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

Art. 26

Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario di "Confcommercio Imprese per l'Italia Udine" è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 1 supplente, sono nominati dall'Assemblea degli eletti. I componenti del collegio sono scelti tra gli avvocati, notai, dottori e ragionieri commercialisti ed ex magistrati.
3. La carica di Probiviro è incompatibile con analogha carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
4. Il Collegio dei Probiviri, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

5. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:
 - a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine” circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine” e di esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. In caso di eventuali contenziosi su decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri provinciale, può presentarsi domanda di riesame al Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio Provinciale;
 - b) consultiva, esprimendo pareri sull’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine”.
7. . Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 27

Direttore (in alternativa il Segretario Generale)

1. Il Direttore (in alternativa il Segretario Generale) di “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine” è nominato e revocato dal Consiglio Provinciale, su proposta del Presidente.
2. Il Direttore (in alternativa il Segretario Generale):
 - a) convoca il Comitato di coordinamento, di cui al successivo comma 4, su proposta del Presidente che lo coordina;
 - b) sovrintende all’esecuzione delle delibere degli organi Associativi e assicura il raccordo tra tali Organi e il suddetto Comitato;
 - c) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell’espletamento dei loro compiti;
 - d) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
 - e) propone al Presidente l’adozione dei provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici di “Confcommercio Imprese per l’Italia Udine” assicurando il loro buon funzionamento, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
 - f) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici-
 - g) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
 - h) è responsabile della segreteria degli Organi Associativi.
3. L’incarico di Direttore (in alternativa il Segretario Generale) è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo

svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

4. Il Comitato di coordinamento è una struttura consultiva collegiale finalizzata ad assicurare l'indirizzo unitario e partecipato della gestione tecnica del gruppo "Confcommercio Imprese per l'Italia Udine" comprese le società operative ad essa collegate mediante il coordinamento delle varie strutture, la massima diffusione delle informazioni e l'integrazione funzionale dei diversi settori. Consente una valutazione complessiva di tutti i fattori che concorrono alle varie iniziative di carattere strategico/programmatico. Garantisce la continuità direzionale, mediante la condivisione delle decisioni strategiche, la supervisione operativa ed il controllo di gestione. Il Comitato, su specifiche tematiche, si avvarrà dei Settori/Uffici e delle analisi predisposte da eventuali gruppi di lavoro delle diverse società e o strutture. Il Comitato è convocato dal Direttore (in alternativa il Segretario Generale) su proposta del Presidente che lo coordina. E' composto dal Direttore (in alternativa il Segretario Generale), dai responsabili di area della Confcommercio Imprese per l'Italia Udine, dai responsabili delle società del gruppo e da eventuali funzionari interni su particolari tematiche. Il Comitato, si riunisce secondo le esigenze, di norma con cadenza quindicinale.

Art. 28

Gruppi Provinciali

1. I soci che esercitano un'attività omogenea possono costituirsi in Gruppo Provinciale, alle seguenti condizioni e formalità:
 - a. La costituzione formale del gruppo avviene con delibera della Giunta;
 - b. Nel caso che gli aderenti siano meno di trenta la Giunta può aggregarli ad un gruppo affine, mantenendo le peculiarità e nominando un coordinatore, che fa parte di diritto dell'Assemblea degli eletti, ovvero comunque costituire il gruppo quando le circostanze obiettive lo rendano opportuno.
2. Un'impresa può partecipare a tutte le attività associative, ma non può essere aggregata a più gruppi. Il rappresentante dell'impresa può votare per il rinnovo delle cariche solo per il Gruppo a cui è aggregata.

Art. 29

Consigli Provinciali di Gruppo e loro funzionamento

1. Ciascun Gruppo ha un proprio Consiglio Provinciale o un Coordinatore eletto secondo i criteri previsti dal Regolamento Elettorale.
2. Il Consiglio Provinciale elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente.
3. Ogni Presidente o Coordinatore riunisce nella sede sociale:

- a. I soci quando ne ravvisa la necessità e in ogni caso almeno una volta all'anno, o quando viene fatta richiesta, per iscritto e con l'indicazione dei motivi, da tanti soci che rappresentano almeno un terzo degli aderenti. La riunione è valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza degli iscritti. In seconda convocazione, che può avere luogo nello stesso giorno della prima, con la partecipazione di qualunque numero di iscritti;
 - b. Il Consiglio Provinciale di Gruppo quando ne ravvisa la necessità, in ogni caso almeno quattro volte all'anno, o quando viene fatta richiesta, per iscritto e con l'indicazione dei motivi, da tanti consiglieri che rappresentino almeno un terzo del totale dei componenti. Il Consiglio Provinciale di Gruppo è convocato per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente della stessa almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno. La seduta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.
4. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
 5. In ogni caso il Presidente o il Coordinatore del gruppo deve riferire alla Giunta sull'andamento e sui risultati delle riunioni stesse anche al fine di fornire gli elementi di valutazione riservate agli organi statutari dell'Associazione.
 6. Il Consiglio Provinciale del Gruppo o il Coordinatore può istituire un regolamento interno purchè non sia in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 30

Consigli Mandamentali

1. In ogni circoscrizione territoriale omogenea della provincia (mandamento) così come approvata dal Consiglio Provinciale è costituito un Consiglio Mandamentale, eletto secondo i criteri previsti dal Regolamento Elettorale.
2. Il Consiglio Direttivo Mandamentale elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente in rappresentanza di uno dei settori non appartenenti al Presidente su indicazione vincolante dei Consiglieri di settore.
3. Il Consiglio Direttivo Mandamentale:
 - a. Tratta i problemi che interessano il territorio del Mandamento;
 - b. Segnala agli organi dell'Associazione, cui è demandata la competenza in materia, i problemi che richiedono interventi che possono presentare caratteristiche di generalità;
 - c. Propone alla Giunta suggerimenti ed interventi che interessino il Mandamento;
 - d. Propone alla Giunta, per la conseguente delibera, l'eventuale istituzione di organismi di studio o consultivi relativi al Mandamento e debbono essere composti da soci o esperti esterni designati dal Consiglio Direttivo Mandamentale.
4. Il Presidente del Mandamento riunisce nella sede sociale mandamentale:
 - a. I soci quando ne ravvisa la necessità, e in ogni caso almeno una volta all'anno, e quando ne è richiesto, per iscritto e con l'indicazione dei motivi, da tanti

soci che rappresentino almeno un quinto del totale degli aderenti. La riunione è valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza degli iscritti, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

- b. Il Consiglio Mandamentale quando ne ravvisa la necessità, e in ogni caso, almeno quattro volte all'anno, o quando ne è richiesto, per iscritto e con l'indicazione dei motivi, da tanti consiglieri che rappresentino almeno un terzo del totale dei componenti. Il Consiglio Mandamentale è convocato per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente della stessa almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno. La seduta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.
5. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
6. In ogni caso il Presidente del Mandamento deve operare in stretto collegamento con la Giunta per ogni iniziativa e riferimento sull'andamento e sui risultati delle riunioni stesse anche al fine di fornire gli elementi di valutazione necessari per rilevare possibili coinvolgimenti di competenze riservate agli organi Statutari dell'Associazione.

Art. 31

Sezioni Istituzionali

1. I Gruppi dei Settori Commercio, Turismo, Servizi, trasporti e altro, come individuati dalle rappresentanze in seno alla Camera di Commercio, costituiscono le rispettive Sezioni Istituzionali. L'assemblea degli Eletti può istituire altre Sezioni Istituzionali.
2. Per le Sezioni elencate nel comma 1 del presente articolo i Presidenti sono di fatto i Vice Presidenti dell'Associazione, nominati dal Consiglio Provinciale.
3. I componenti del Consiglio di ogni Sezione Istituzionale costituiscono il Consiglio di Presidenza della stessa.
4. Il Consiglio di Presidenza di ciascuna Sezione Istituzionale elegge al suo interno, un Vice Presidente e almeno tre Consiglieri utilizzando, se necessario anche la cooptazione purché i soci nominati facciano parte dell'Assemblea degli Eletti.
5. Alle Sezioni Istituzionali è riconosciuta la rappresentatività del settore con caratteristiche e modalità stabilite dall'Assemblea degli Eletti. Alle Sezioni Istituzionali non è riconosciuta autonomia economica.

Art. 32

Regolamento Elettorale

1. L'Assemblea degli eletti deve approvare il Regolamento elettore della "Confcommercio Imprese per l'Italia Udine", su proposta del Consiglio Provinciale, entro il 30 giugno

dell'anno antecedente al rinnovo delle cariche.

Art. 33

Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria

1. Il patrimonio di “Confcommercio Imprese per l'Italia Udine” è costituito:
 - dal fondo di dotazione dell'associazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
 - dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
 - dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.

2. “Confcommercio Imprese per l'Italia Udine” può pregiarsi di ogni entrata derivante da:
 - le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
 - il contributo associativo integrativo annuale (Contrin) nella quota di propria spettanza;
 - apposito “Contributo di adesione contrattuale” previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi ed altri similari contributi ove previsti da contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4 dello Statuto di “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, come disciplinato dall'art. 12, comma 7 dello Statuto confederale;
 - i contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
 - le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a “Confcommercio Imprese per l'Italia Udine” ;
 - ogni bene lasciato in eredità o legato;
 - ogni provento derivate dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
 - ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di “Confcommercio Imprese per l'Italia Udine” ;
 - le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

3. E' fatto divieto a “Confcommercio Imprese per l'Italia Udine” di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Art. 34

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario di “Confcommercio Imprese per l'Italia Udine” ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 35
Scioglimento

In caso di scioglimento di “Confcommercio Imprese per l'Italia Udine”, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 36
Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.